

l'uomo per la vita eterna futura nella terrena presente. Appartiene alla Chiesa ciò ch'è giudizio in controversie di religione, di fede, sacramenti, dottrina di santi costumi, ecclesiastica disciplina. Il Principe deve proteggere, difendere, far ubidire, e sostenere i diritti della Chiesa, applicandone l'esecuzione esteriore al proprio stato.

E' necessario, che al potere Ecclesiastico si congiunga il temporale a vicendevoles sostegno, e difesa: non potendo aver salute il Principe Cattolico senza la Chiesa; nè la Chiesa la sua pace senza la protezione, e la difesa del Principato. Deve dunque il Principe in tali casi divenire, e deviene a tutte quelle risoluzioni che crede espedienti per togliere qualsivoglia disordine già introdotto e previene occorrendo, perchè non succeda, come da vari e frequentissimi esempi per il corso di vari secoli di leggi nostre e di Principi esteri raccolte nell'annesso catalogo abbastanza rilevasi (7). Ma parlando della Repubblica Veneta, forse non si ritroverà Principe Cattolico di essa più vigilante ed attento perchè si mantenga la tranquillità pubblica non meno che l'Ecclesiastica e regolare disciplina, la sana dottrina del costume e li dogmi della Religione puri ed intatti si conservino nel suo stato, con Tribunali a tal oggetto, tra l'altre cose deputati, e con la promulgazione delle leggi fatte da quelli. L'Eccelso Consiglio di Dieci tra l'altre cose, ed il Magistrato degl'Esecutori contro la bestemmia per la propria incombenza versa sopra di ciò, che concerne pubblico scandalo particolarmente in materia di Religione tanto nel costume, che nelle parole, e gravi insegnamenti; castigando non solo i prevaricatori, ma prevenendo il disordine con le cautele, mediante gl'ordini che rilascia, e gl'editti che pubblica.

L'Eccelso Consiglio di Dieci ha tra gl'altri oggetti la materia de' Benefici, chiamati titoli delle Venete Chiese Parrocchiali; decretati avendo e decretando di tempo in tempo non meno circa gl'obblighi de' Preti, che circa la retta distribuzione di detti titoli ed osservanza dell'Ecclesiastica disciplina; come appare da vari decreti a stampa, e da molti altri nella raccolta celebre, che corre sotto il nome di Mons.r Cosmi.. Il Magistrato de Reformatori dello studio di Padova *privatamente* sovraintendente all'edizione de' libri, (ed inoltre di editti, e carte ecclesiastiche, come altrove ancora si pratica;) (8) perchè non si stampi cos'alcune non solo contraria al diritto de' Principi, ma al buon costume ancora, od alla religione: Metodo di procedere, che apparisce approvato dalla Corte di Roma per il capitolo 4 del concordato 1569, che ogn'uno può leggere in fine delle opere di Fra Paolo.

victorias quaeris, sive promissa vobis provinciae securitate gloriamini nihil in vobis magis ad hoc proficere, quam zelare Sacerdotum vitas, et intestina ecclesiarum quantum possibile est bella compescere ».

Trident. sess. 25. Cap. 20. per totum de Reformatione.

(7) Catalogo di varie leggi nel prop.^o distinte secondo l'ord. degl'articoli del Decreto.

(8) In Torino li Vescovi non stampano editti, nè qualsivoglia altra carta senza la previa approvazione de' Regi Revisori. Scritture ed Atti trasmessi d'ordine di nostro Sig. al Sacro Collegio concernenti le ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie della Corte di Torino. Stato di quello si pratica presentemente nel Piemonte n. 21. Pag. 120.